Comune di Vetralla

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informazioni da esporre da parte dei gestori

Si informa che, ai sensi dell'4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il Comune di Vetralla ha istituito l'***imposta di soggiorno***, con decorrenza dal 1° luglio 2024, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 02.05.2024.

La misura della tariffa per l'anno 2024 è stata stabilita dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 14.05.2024 ed è unica per ciascuna tipologia di struttura ricettiva.

Per ogni pernottamento nella presente struttura ricettiva, deve essere pagata l'imposta di soggiorno di **€** 1,00 al giorno, per persona, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.

Il pagamento deve essere effettuato direttamente al gestore della struttura ricettiva, che ne rilascia apposita quietanza e che provvede al riversamento al Comune di Vetralla.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, sono **esenti** dall'imposta di soggiorno:

a. i minori (fino al compimento del dodicesimo anno di età);
b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
c. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale e le persone che li assistono, per un massimo di una persona per paziente;
d. gli anziani (sopra l'ottantacinquesimo anno di età);
e. i soggetti diversamente abili non autosufficienti con accompagnatore ed i loro accompagnatori fino a un massimo di due persone per soggetto diversamente abile;
f. un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiore a 20 partecipanti;
g. gli ospiti del Comune di Vetralla il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune;
h. i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro, all'interno del territorio Vetrallese, con comprovata attestazione aziendale, saranno esentati a partire dal 4° giorno di permanenza nell'arco di 30 giorni consecutivi esclusi i week-end;
i. gli studenti universitari iscritti all'Università della Tuscia, per comprovati motivi di studio, saranno esentati a partire dal 4° giorno di permanenza nell'arco di 30 giorni consecutivi esclusi i week-end.

L'applicazione dell'esenzione di cui ai punti b) e c) ed f) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa D.Lgs. 196/2013.

Il Comune di Vetralla destinerà le entrate dell'imposta di soggiorno al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.